

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno ventisette

del mese di luglio

In Latina, Via Oberdan numero 24, nel mio studio

27 luglio 2012.

Avanti a me Avvocato NICOLA RICCARDELLI Notaio in Latina iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Latina, con l'assistenza dei testimoni a me noti ed idonei i signori:

- BERNARDO EMANUELA, nata a Roma il 2 agosto 1963, domiciliata a Latina, Via Oberdan numero 24;

- MICHELINI ROSA, nata a Latina il 14 ottobre 1963, domiciliata a Latina, Via Oberdan numero 24;

SONO PRESENTI

- l'Avv. **MALINCONICO GIOVANNI**, nato a Tolmezzo (UD) il 25 febbraio 1960, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente e quindi legale rappresentante del **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA**, con sede in Latina, Piazza Bruno Buozzi, presso il Palazzo di Giustizia, codice fiscale numero 80010280594 e con Partita IVA 02655310593, a questo atto autorizzato con delibere del Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Latina in data 17 luglio 2012 e in data 27 luglio 2012 entrambe che in copia conforme all'originale, si allegano al presente atto sotto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B";

- l'Avv. **COLUZZI FRANCESCA**, nata a Sezze (LT) il 13 agosto 1966 e residente a Latina (LT), Via L. Refice numero 14, la quale mi dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: CLZ FNC 66M53 I712S;

- l'Avv. **RESTA SABRINA**, nata a Roma (RM) il 24 agosto 1965 residente in Aprilia (LT), Via Sardegna numero 13, la quale mi dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: RST SRN 65M64 H501W e di intervenire al presente atto sia in proprio che nella qualità di procuratrice speciale dell'Avv. **PALAZZO VIRGINIO**, nato a Fondi (LT) il 7 dicembre 1951 e residente a Fondi (LT), in Via Arnale Rosso numero 194, codice fiscale: PLZ VGN 51T07 D662E, giusta procura speciale a mio rogito del 25 luglio 2012 repertorio n. 15651 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "C";

- l'Avv. **DE FELICE CLAUDIO**, nato a Venezia (VE) il 6 luglio 1956, e residente a Terracina (LT), Via delle Arene numero 213, il quale mi dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: DFL CLD 56L06 L736F;

- l'Avv. **DI BERNARDO GIOVANNI**, nato a Latina (LT) il 6 luglio 1954, e residente a Gaeta (LT), Via dei Frassini s.n.c., il quale mi dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: DBR GNN 54L06 E472M;

- l'Avv. **GUGLIELMO GABRIELLA**, nata a Napoli (NA) il 10 novembre 1966 e residente a Latina (LT), Strada Alta numero 2488, la quale mi dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: GGL GRL 66S50 F839H;

- l'Avv. **ROCCATO FRANCESCA**, nata a Latina (LT) il 6 aprile 1971 e residente a Latina (LT), Via Giuseppe Verdi numero 4, la quale mi dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: RCC FNC 71D46 E472H;

- il Dott. **GANDOLFI ALESSANDRO**, nato a Latina (LT) il 4 luglio 1956 e residente a Latina (LT), in Via Pier Luigi Da Palestrina numero 79, il quale mi dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: GND LSN 56L04 E472Y.

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, alla presenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere, il presente atto mediante il quale:

PREMESSO

- che, attesa la necessità dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA di dotarsi di una struttura stabile per consentire di

partecipare, nelle forme e nelle sedi previste dalla Legislazione vigente e, in particolare, dalla Legge 138/2011 e successive modifiche e/o integrazioni, da disposizioni regolamentari anche da adottarsi, ai processi di sviluppo delle politiche riguardanti le professioni intellettuali con riferimento alle prerogative istituzionali dei Consigli degli Ordini e per favorire e realizzare il coordinamento delle strutture costituite dal Consiglio dell'Ordine fondatore e dalle Associazioni forensi operanti nel Lazio, dedicate alla formazione, aggiornamento ed informazione professionale degli avvocati e dei praticanti avvocati, e più in generale, di quanti operano professionalmente nelle materie giuridiche, supportandone le attività;

- che, attesa l'esigenza di formazione professionale continua degli avvocati iscritti all'Albo, appare opportuno fornire agli avvocati appartenenti all'Ordine degli Avvocati di Latina un servizio di aggiornamento e/o specializzazione nei diversi settori dell'attività forense;

- che, inoltre, si ravvisa l'esigenza di predisporre per i praticanti avvocati, che intendono intraprendere la libera professione di avvocato, strumenti di studio e formazione forense che consentono di affrontare, con un più alto grado di approfondimento, la professione dell'avvocato;

- che, pertanto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina intende promuovere l'istituzione di una Fondazione da denominarsi "FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA PONTINA MICHELE PIERRO" con le finalità specifiche in appresso indicate, mettendo a disposizione della Fondazione medesima i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attività.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, presenti i testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

#### ARTICOLO 1

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, come sopra rappresentato, in esecuzione delle delibere in data 17 luglio 2012 e in data 27 luglio 2012, già allegate sub "A" e "B", nonché della delibera del 10 luglio 2012 che, in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "D", dichiara di costituire, come col presente atto costituisce una fondazione denominata **"FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA PONTINA MICHELE PIERRO"**.

#### ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede in Latina, nel Palazzo di Giustizia, Piazza Bruno Buozzi, presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina.

#### ARTICOLO 3

La Fondazione non ha fine di lucro.

La Fondazione ha quale scopo la promozione e la diffusione della cultura giuridica in particolare nell'ambito del distretto della Corte d'Appello di Roma. L'attività della Fondazione sarà destinata principalmente a coloro che intraprendono la libera professione di avvocato, in modo da garantire loro strumenti di studio e di formazione (con l'ausilio di corsi, seminari, convegni e pubblicazioni); ed altresì agli avvocati e praticanti avvocati, nonchè agli altri operatori della giustizia, per promuoverne la specializzazione nei diversi settori dell'attività giudiziaria. La Fondazione ha inoltre lo scopo di organizzare e svolgere i corsi di formazione per praticanti avvocati e avvocati obbligatori per legge o per diversa determinazione degli organi competenti, per conto dell'Ordine degli Avvocati di Latina, e degli altri Ordini forensi del Distretto. Potrà, altresì, stipulare convenzioni con Università, Scuole di specializzazione e con Enti Pubblici e privati. La Fondazione potrà, in ogni caso, perseguire tutti gli altri scopi che saranno valutati nel tempo di interesse dell'Avvocatura. La Fondazione potrà coordinare la propria attività con quella di altri enti, associazioni aventi analoghe finalità, ed in particolare con le associazioni forensi e con le altre Scuole Forensi.

La Fondazione, in particolare, può compiere tutte le operazioni bancarie, fidejussorie, avalli cambiari e garanzie a favore di terzi, contrarre mutui e ipoteche, purchè compatibili con l'oggetto sociale.

Per il raggiungimento di dette finalità la Fondazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale nazionale o internazionale, nonchè collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

La Fondazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio, Comune, Provincia o Regione, nonchè da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività; da enti pubblici e privati, che comunque siano interessati allo sviluppo dell'attività della Fondazione.

#### ARTICOLO 4

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione l'Ordine degli Avvocati di Latina assegna alla stessa, destinandola ad essa in dotazione, la somma di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). Detta somma, già deliberata ed impegnata con la citata delibera del 27 luglio 2012 sopra allegata sub "B", sarà versata,

nel rispetto della vigente normativa in materia ed in particolare della L. 197/2001 e del D.lgs. 231/2007 e loro successive modifiche ed integrazioni, in favore della Fondazione non appena quest'ultima avrà ottenuto l'identificativo fiscale necessario per emettere il mandato di pagamento dalla Tesoreria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina.

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione quale capitale iniziale interamente versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina;
- b) dai contributi, conferimenti ed altre liberalità, che eventualmente possano pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché per assegnazione da parte dello Stato o dell'Unione Europea o di altri enti pubblici e privati, o di altri soggetti privati destinati ad accrescimento del patrimonio.

#### ARTICOLO 5

Socio Fondatore è il Consiglio dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA.

#### ARTICOLO 6

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Comitato Direttivo approva il bilancio preventivo.

#### ARTICOLO 7

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Segretario;
- c) il Comitato Direttivo;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Revisore Contabile.

Gli organi durano in carica due anni e, comunque, fino all'insediamento dei nuovi componenti degli stessi.

Il Presidente nonché i componenti del primo Comitato Direttivo e il primo Revisore Contabile vengono nominati in sede di costituzione della Fondazione e si insediano, anche ai fini della decorrenza della durata della carica, con il primo giorno del mese successivo.

La carica di Presidente e di componente del Comitato Direttivo è onorifica e non comporta alcuna remunerazione, fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per l'espletamento delle relative funzioni.

#### ARTICOLO 8

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

#### ARTICOLO 9

La fondazione è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme portate dal presente atto costitutivo e

da quelle dello statuto, il quale contiene anche quelle relative al funzionamento della fondazione. Detto statuto viene qui di seguito interamente riportato:

"STATUTO

TITOLO I

Costituzione, Sede e durata, Scopi

Art. 1

E' costituita una fondazione denominata **"Fondazione dell'Avvocatura Pontina Michele Pierro"** per la formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Latina, quale ente avente personalità giuridica. La fondazione non ha scopo di lucro. Le finalità della fondazione si esplicano prevalentemente nell'ambito del Distretto della Corte di Appello di Roma.

Art. 2

Socio Fondatore è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina.

Art. 3

La Fondazione non ha fine di lucro.

La Fondazione ha quale scopo la promozione e la diffusione della cultura giuridica in particolare nell'ambito del distretto della Corte d'Appello di Roma. L'attività della Fondazione sarà destinata principalmente a coloro che intraprendono la libera

professione di avvocato, in modo da garantire loro strumenti di studio e di formazione (con l'ausilio di corsi, seminari, convegni e pubblicazioni); ed altresì agli avvocati e praticanti avvocati, nonché agli altri operatori della giustizia, per promuoverne la specializzazione nei diversi settori dell'attività giudiziaria. La Fondazione ha inoltre lo scopo di organizzare e svolgere i corsi di formazione per praticanti avvocati e avvocati obbligatori per legge o per diversa determinazione degli organi competenti, per conto dell'Ordine degli Avvocati di Latina, e degli altri Ordini forensi del Distretto. Potrà, altresì, stipulare convenzioni con Università, Scuole di specializzazione e con Enti Pubblici e privati. La Fondazione potrà, in ogni caso, perseguire tutti gli altri scopi che saranno valutati nel tempo di interesse dell'Avvocatura. La Fondazione potrà coordinare la propria attività con quella di altri enti, associazioni aventi analoghe finalità, ed in particolare con le associazioni forensi e con le altre Scuole Forensi.

La Fondazione, in particolare, può compiere tutte le operazioni bancarie, fidejussorie, avalli cambiari e garanzie a favore di terzi, contrarre mutui e ipoteche, purchè compatibili con l'oggetto sociale.

Per il raggiungimento di dette finalità la Fondazione potrà poi

collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale nazionale o internazionale, nonchè collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

La Fondazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio, Comune, Provincia o Regione, nonchè da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività; da enti pubblici e privati, che comunque siano interessati allo sviluppo dell'attività della Fondazione.

#### Art. 4

La Fondazione, di durata indeterminata, ha sede legale in Latina, nel Palazzo di Giustizia, in piazza B. Buozzi, presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina e potrà istituire sedi operative anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Comitato Direttivo.

## TITOLO II

### Patrimonio

#### Art. 5

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione quale capitale iniziale interamente

versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina;

b) dai contributi, conferimenti ed altre liberalità, che eventualmente possano pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché per assegnazione da parte dello Stato o dell'Unione Europea o di altri enti pubblici e privati, o di altri soggetti privati destinati ad accrescimento del patrimonio.

#### Art. 6

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione può utilizzare: a) i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento; b) i proventi di natura straordinaria; c) gli altri introiti e liberalità non destinate al patrimonio.

### TITOLO III

#### Organi della Fondazione

#### Art. 7

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Segretario;
- c) il Comitato Direttivo;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Revisore Contabile.

Gli Organi durano in carica due anni e, comunque, fino

all'insediamento dei nuovi componenti degli stessi.

Il primo Presidente nonché i componenti del primo Comitato Direttivo e del primo Revisore Contabile vengono nominati in sede di costituzione della Fondazione e si insediano, anche ai fini della decorrenza della durata della carica, con il primo giorno del mese successivo.

La carica di Presidente, di Segretario e di componente del Comitato Direttivo è onorifica e non comporta alcuna remunerazione, fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per l'espletamento delle relative funzioni.

#### Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, quale Socio Fondatore, con delibera da adottarsi almeno due mesi prima della data di scadenza del mandato del Presidente in carica.

Non possono essere nominati Presidente della Fondazione il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere del Consiglio dell'Ordine in carica.

Al Presidente sono affidati i seguenti compiti:

- a) rappresentare legalmente la Fondazione;
- b) stare in giudizio;
- c) convocare e presiedere il Comitato Direttivo;

- d) vigilare sull'applicazione dello Statuto;
- e) curare l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo;
- f) esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dal Comitato Direttivo;
- g) convocare e presiedere il Comitato Scientifico.

In caso di urgenza il Presidente potrà adottare provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo limitatamente alla necessità di garantire la normale amministrazione; tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Comitato Direttivo nella prima seduta successiva al compimento dell'atto medesimo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal componente del Comitato Direttivo con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati.

In caso di cessazione della carica prima della scadenza, quale che ne sia il motivo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina provvederà senza indugio a nominare il nuovo Presidente, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

#### Art. 9 - Il Segretario

Il Segretario:

- a) assiste il Presidente nella verbalizzazione delle sedute del Consiglio e nella redazione degli atti;
- b) cura, unitamente al Presidente, l'esecuzione delle delibere

del Comitato Direttivo;

c) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dal Comitato Direttivo;

d) assiste il Presidente nelle riunioni del Comitato Scientifico.

#### Art. 10 - Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da sei avvocati del Foro di Latina, iscritti da almeno dieci anni all'albo, che abbiano maturato significativa esperienza didattica e/o organizzativa in strutture e/o attività di formazione forense e giuridica nonché di gestione e/o amministrazione di enti pubblici e privati.

I componenti del Comitato Direttivo sono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, con delibera da adottarsi almeno due mesi prima della data di scadenza del mandato del Comitato Direttivo in carica.

Possono essere nominati componenti del Comitato Direttivo non più di due membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina in carica, esclusi il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere in carica.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina potrà, in qualsiasi momento, revocare dalla carica qualunque componente del Comitato Direttivo nei confronti del quale siano venuti meno i

requisiti soggettivi di cui al primo comma del presente articolo o che si sia reso inadempiente ai doveri inerenti la carica o nei confronti del quale sia divenuta definitiva sanzione disciplinare.

In caso di cessazione della carica, per dimissioni, revoca o per altri motivi, di un componente del Comitato Direttivo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina provvederà senza indugio a nominare un nuovo componente, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

Il Comitato Direttivo svolge ogni attività di gestione della Fondazione utile e necessaria al raggiungimento degli scopi ed in particolare, fra l'altro:

- a) stabilisce i programmi di attività della Fondazione;
- b) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- c) predispone i regolamenti interni per il proprio funzionamento;
- d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- e) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente, determinandone il trattamento giuridico ed economico.

Il Comitato Direttivo può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più membri, può avvalersi di esperti e di professionisti e può autorizzare la nomina di procuratori per determinati atti o

categorie di atti.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno tre giorni, anche a mezzo fax o posta elettronica, e saranno validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente. Di ogni riunione del Comitato Direttivo verrà redatto apposito verbale dal quale dovranno risultare le delibere adottate.

Il Comitato Direttivo presenta al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dalla Fondazione nel semestre precedente nonché sui programmi del semestre successivo corredandola con il rendiconto (redatto rispettivamente al 31 dicembre ed al 30 giugno precedenti) delle entrate e delle spese. A richiesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina il Comitato Direttivo fornisce chiarimenti in merito ai contenuti della relazione ed alle risultanze del rendiconto.

#### Art. 11 -Il Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive in materia culturale, didattica e tecnica delle attività della

Fondazione finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Il Comitato Direttivo determina la composizione e le regole di funzionamento del Comitato Scientifico e ne nomina i componenti.

#### Art. 12 - Il Revisore Contabile

Il Revisore Contabile, iscritto nel registro dei revisori contabili, nonché il suo supplente, che abbia i medesimi requisiti, sono nominati in contestualità con la nomina del Presidente, del Segretario e del Comitato Direttivo, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina che provvede anche a determinarne il compenso.

Il Revisore accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e redige una relazione al bilancio consuntivo e a quello preventivo.

In caso di cessazione della carica di Revisore, per dimissioni o per altri motivi, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina provvederà senza indugio a nominare un sostituto, il cui mandato scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

#### TITOLO IV

##### Contabilità e Bilancio

Art. 13

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Comitato direttivo approva il bilancio preventivo.

TITOLO V

Modifica di statuto

Art. 14

Il presente Statuto potrà essere modificato solo previa specifica delibera dell'Ordine degli Avvocati di Latina, quale socio fondatore.

Il Comitato Direttivo dovrà provvedere senza indugio, e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione della detta delibera, a compiere ogni attività necessaria per l'adeguamento dello Statuto in conformità di essa.

TITOLO VI

Estinzione della Fondazione

Art. 15

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati da tre liquidatori nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina.

Al termine della liquidazione le disponibilità residue saranno destinate, secondo le determinazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, ad organismi che perseguano le medesime o analoghe finalità previste dal presente Statuto".

#### ARTICOLO 10

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, come sopra rappresentato, in esecuzione della delibera in data 3 luglio 2012 che, in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto le lettera "E", nonché della delibera del 10 luglio 2012, già allegata al presente atto sub "D", procede alla nomina del primo organo amministrativo e nomina un Comitato Direttivo, nelle persone di:

- Avv. Guglielmo Gabriella, quale Presidente;
- Avv. De Felice Claudio, quale Segretario;
- Avv. Roccato Francesca, Avv. Resta Sabrina, Avv. Coluzzi Francesca, Avv. Di Bernardo Giovanni, Avv. Palazzo Virginio, quali Consiglieri.

I membri del Comitato Direttivo, come presenti e rappresentati, tutti dichiarano di accettare la carica, e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalle norme vigenti.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, come sopra

rappresentato, procede inoltre, alla nomina del Revisore Contabile nella persona del dottor Gandolfi Alessandro, come sopra costituito, il quale dichiara di accettare la carica, e che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalle norme vigenti.

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della fondazione.

Il Presidente della Fondazione, previa delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, viene espressamente delegato ad apportare al presente atto costitutivo e allo statuto di cui infra quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che si rendessero necessarie per il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione e a compiere tutti gli atti necessari per l'ottenimento della personalità giuridica stessa.

I componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai componenti, alla presenza dei testimoni, i quali da me interpellati lo riconoscono conforme alla loro volontà sottoscrivendolo, unitamente ai testimoni, alle ore dodici e minuti trenta.

Scritto parte a mano da me Notaio e parte a macchina ed a mano da persona di mia fiducia consta di sei fogli di cui occupa venti

facciate e quanto della presente.

F.TO GIOVANNI MALINCONICO

F.TO FRANCESCA COLUZZI

F.TO SABRINA RESTA

F.TO CLAUDIO DE FELICE

F.TO GIOVANNI DI BERNARDO

F.TO GABRIELLA GUGLIELMO

F.TO FRANCESCA ROCCATO

F.TO ALESSANDRO GANDOLFI

F.TO EMANUELA BERNARDO (TESTE)

F.TO ROSA MICHELINI (TESTE)

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO